

Decreto anticrisi: abrogate le decurtazioni sui permessi lavorativi (Legge 104/1992)

Il Decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, il cosiddetto decreto anticrisi, contiene una novità positiva per i dipendenti pubblici i quali, dallo scorso anno, vedevano la loro retribuzione ridotta in occasione delle assenze per malattia o per permessi per assistenza a familiari con disabilità (Legge 104/1992).

Premessa

Queste restrizioni erano contenute nella Legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione del Decreto-legge 112/2008, che, all'articolo 71 disciplinava appunto le assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, potenziando i controlli e introducendo elementi di disincentivo economico.

Su quest'ultimo aspetto è necessario premettere che nel comparto pubblico esistono dei "fondi per la contrattazione integrativa" che possono essere usati distribuendo ai dipendenti somme che assumono la valenza di incentivi, premi o altre denominazioni. Hanno spesso una valenza anche significativa nella retribuzione finale dei dipendenti pubblici.

Obiettivo dell'articolo 71 della Legge 133/2008: impedire che le amministrazioni pubbliche possano considerare l'assenza dal servizio come presenza ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa.

La disposizione riguardava, in generale, tutte le assenze, con esclusione delle assenze esplicitamente individuate e cioè per maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e paternità, permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i dipendenti portatori di handicap grave i permessi di cui all'articolo 33, commi 6 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104).

Erano, invece, considerate assenze, ad esempio, **il congedo retribuito di due anni (anche frazionato)** previsto dall'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 **per l'assistenza ai figli con grave handicap, ai fratelli o le sorelle e ai genitori conviventi, o al coniuge e i permessi lavorativi ex articolo 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (commi 1, 2 e 3) cioè quelli che spettano ai genitori, ai parenti e agli affini delle persone con handicap grave.**

I lavoratori del comparto pubblico che in questi mesi hanno usufruito di questi permessi o che sono stati assenti per malattia hanno avuto una retribuzione inferiore.

Abrogazioni e novità

Il comma 24 dell'articolo 17 del Decreto-legge 78/2009 ha abrogato interamente il comma 5 dell'articolo 71) della Legge 133/2008 che prevedeva quelle restrizioni nella retribuzione.

Il nuovo testo precisa tuttavia che questa nuova disciplina non ha valore retroattivo, ma solo a partire dall'entrata in vigore della norma.

Il Decreto-legge 78 è entrato in vigore – come di prassi e come precisato nell'ultimo articolo del decreto stesso - il giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e cioè il 1 luglio 2009.

Aggiornamento: Il Decreto-Legge 1 luglio 2009, n. 78 è stato convertito in legge con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102. Per gli aspetti relativi alla presente nota, si conferma il testo originale del Decreto 78/2009